



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Registro Generale: n. 3134 del 19 luglio 2011

Registro di Settore: n. 370 del 19 luglio 2011

Oggetto: Determinazione n° 358 del 30.06.2010 "Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Sarda di Bentonite S.r.l con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell'esercizio del complesso IPPC definito "Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare" – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui dell'allegato VIII del d.lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato I del d.lgs 59/05)". **Modifica e integrazione ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii..**

Il testo della determinazione all'interno.

Data	Il Proponente	Data	Visto: il Responsabile del Servizio
------	---------------	------	-------------------------------------

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

Impegno n° _____ del _____ di €. _____

Capitolo n.

_____ « _____
_____ »

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per la presente determinazione è stato assunto il seguente impegno di spesa:

preliminare

definitivo

Lire _____

Capitolo n° _____

Impegno n° _____

del _____



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

Registro Generale: n. _____

Registro di Settore: n. _____

Oggetto: Determinazione n° 358 del 30.06.2010 “Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Sarda di Bentonite S.r.l con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell’esercizio del complesso IPPC definito “Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare” – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui dell’allegato VIII del d.lgs 152/06 ss.mm.ii (allegato I del d.lgs 59/05)”. **Modifica e integrazione ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii..**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTA** la propria determinazione n° 358 del 30.06.2010 con la quale la Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato come Gestore) con sede legale e operativa in località Cirras- 09096 Santa Giusta (Or), veniva autorizzata al proseguimento dell’esercizio del complesso IPPC definito “*Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare*” – categoria IPPC: p.to 5.1. dell’allegato I del d.lgs 59/05”.
- VISTA** la nota trasmessa dal Gestore in data 27.12.10 (acquisita agli atti con prot. n.56621 del 30.12.2010), ove veniva richiesto la possibilità di utilizzare quale combustibile, per l’attività di essiccazione della bentonite, una miscela di oli riciclati ed olio a Basso Tenore di Zolfo (di seguito olio BTZ);
- VISTA** la propria nota prot. 10138 del 01.03.2011 con la quale evidenziava che quanto richiesto dal Gestore, nella nota sopracitata, si configura quale modifica non sostanziale che determina la revisione delle prescrizioni dell’AIA e per le quali è necessario la presentazione di idonea documentazione;
- TENUTO CONTO** dell’incontro tecnico congiunto tra Gestore, APRPAS – Dipartimento di Oristano e Provincia di Oristano, avvenuto in data 16.05.11 (regolarmente convocato con nota prot. 19807 del 09.05.11) e dalle risultanze della stessa (riportate nel verbale trasmesso con prot. n° 24156 del 09.06.2011);
- VISTA** la nota del Gestore, con in allegato varia documentazione tecnica, trasmessa in data 19.05.11 (acquisita agli atti con prot. n° 21431 del 19.05.11) successivamente integrata con nota del 23.05.11 (acquisita agli atti in data 24.05.11 prot. n. 22027) riguardante le modifiche richieste, di seguito riportate:
1. modifica dell’alimentazione dell’impianto di coincenerimento al fine dell’utilizzo di una miscela di olio riciclato/olio BTZ con percentuale di olio riciclato superiori al 40% (nello specifico la miscela sarà costituita dal 90% di olio riciclato e 10% di olio BTZ ;
 2. modifica della percentuale di ossigeno da utilizzare per la normalizzazione delle misure di emissioni rilevate;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

3. Utilizzo di urea e ricircolo dei fumi per il controllo delle emissioni in atmosfera;
4. Modalità di comunicazione delle variazioni di alimentazione dell'impianto con passaggio a combustione del 100% di olio BTZ in caso di emergenza;

VISTA la nostra nota prot. 22845 del 31.05.11 con la quale veniva richiesto all'ARPAS –Dipartimento di Oristano - il parere di propria competenza relativamente alle modifiche richieste dal Gestore;

PRESO ATTO della nota trasmessa dall'ARPAS Dipartimento di Oristano, in data 14.07.2011 con prot. n.2011/19756 (acquisito agli atti con prot. n. 29157 del 15.07.2011) – e delle varie considerazioni riportate in merito alle modifiche richieste dal Gestore;

TENUTO CONTO dell'abrogazione del D. Lgs 18 febbraio 2005, n.59 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n° 128 *“Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n.152”*- cd *“Correttivo Aria- Via-Ippc”*;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n° 128 ed in particolare l'introduzione nella parte seconda del titolo III bis *“L'autorizzazione Integrata Ambientale”*;

CONSIDERATO CHE l'art. 29-nonies comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente ove lo ritenga necessario aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni;

VISTA la circolare IPPC N°1 Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento (IPPC)- discussa e approvato nella seduta del Comitato di Coordinamento IPPC dell'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna in data 22.09.2009 –ed in particolare le indicazioni per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali;

RICHIAMATO l'articolo 9 comma 3 del D. Lgs 11 maggio 2005, n° 133 *“Attuazione della Direttiva 2000/76/CE relativa all'incenerimento dei rifiuti”* che dispone: *“qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40% del calore totale liberato nell'impianto, i valori limiti di emissione sono quelli fissati dal paragrafo A dell'allegato I, e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'allegato II, paragrafo A”*;

RICHIAMATO l'articolo 9 comma 4 del suddetto decreto che dispone *“I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B”*.

CONSIDERATO CHE il paragrafo B dell'allegato 1 del D.Lgs 133/05 indica, tra le varie condizioni per la normalizzazione, *“un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume,”* e *“nel caso di incenerimento unicamente di olio usati....., un tenore di ossigeno di riferimento pari al 3%”*;

CONSIDERATO CHE le modifiche proposte dal Gestore sono non sostanziali;

CONSIDERATO CHE le modifiche introdotte non variano i quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie già prestate per l'esercizio dell'attività ippc autorizzato con determinazione n° 358 del 30.06.2010;

VISTO l'art. 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a *“Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)”*;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

- VISTA** la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- VISTO** il Decreto n°62 del 31 dicembre 2009 del Presidente della Provincia di Oristano con il quale è stato attribuito all’Ing. Antonio Sanna l’incarico di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Ecologia, nonché la titolarità di tutte le funzioni relative a predetto Settore;

DETERMINA

ART.1 di integrare e modificare - ai sensi dell’articolo 29 *nonies* comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. - **l’Autorizzazione Integrata Ambientale n° 358 del 30.06.10** - rilasciata, alla Società Sarda di Bentonite S.r.l (di seguito indicato Gestore) con sede legale e operativa in località Cirras-09096 Santa Giusta (Or), per il proseguimento dell’esercizio del complesso IPPC definito “Impianto per la lavorazione e commercializzazione di minerali bentonitici con una capacità di produzione di 250.000 t/a di bentonite granulare” – categoria IPPC: p.to 5.1. di cui all’Allegato VIII del D.lgs 152/06 ss.mm.ii (Allegato I del d.lgs. 59/05)” - **nella parte relativa all’articolo 3.3.1.1 “Emissioni convogliate – lettera A “Per il punto di emissione E1”** con le prescrizioni di seguito riportate:

- a) Poiché il forno di essiccazione della bentonite verrà alimentato a regime, con una miscela di olio usato ed olio BTZ in rapporto di 90% di olio riciclato e 10% di olio BTZ, e che il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sarà superiore al 40% del calore totale liberato nell’impianto - le emissioni in atmosfera derivanti dal camino E1 dovranno rispettare, ai sensi dell’ art. 9 comma 3 dal D.Lgs. 133/05, i valori limite di emissione riportati al paragrafo A dell’allegato 1, normalizzati con un tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari al 11% in volume, come indicato al punto B dell’allegato 1 del sopracitato decreto. Ogni variazione del rapporto della miscela - 90% di olio riciclato e 10% di olio BTZ - dovrà regolarmente essere annotata sull’apposito registro tenuto in impianto e prontamente comunicato alla Provincia e all’ARPAS - Dipartimento di Oristano.
- b) Qualora si dovesse rendere necessario utilizzare nell’impianto di essiccazione della bentonite esclusivamente olio riciclato, le emissioni in atmosfera derivanti dal camino E1 dovranno rispettare i valori limite di emissione, riportati al paragrafo A dell’allegato 1 del D.Lgs. 133/05, e normalizzati, con un tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso secco pari al 3%, come indicato al paragrafo B “normalizzazione” dell’allegato 1 D.Lgs. 133/05;
- c) Qualora nell’impianto di essiccazione, dovesse rendersi necessario l’utilizzo esclusivo di olio riciclato o di olio BTZ, il Gestore è tenuto a darne comunicazione, alla Provincia e all’ ARPAS - Dipartimento di Oristano, entro massimo 4 ore dalla variazione e dal ripristino della normale condizione di marcia (riportato al punto 1.1 della presente determinazione). La comunicazione dovrà chiaramente indicare le motivazioni che hanno determinato la variazione della normale alimentazione del forno di essiccazione, l’orario di inizio e fine degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria resisi necessari. Gli stessi dati dovranno essere riportati nel registro tenuto in impianto;
- d) Ogniqualevolta nell’impianto di essiccazione dovesse rendersi necessario l’utilizzo di urea, il Gestore dovrà regolarmente riportare, nel registro di impianto, i quantitativi utilizzati, e gli orari di utilizzo;



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

- e) Nello stoccaggio dell'urea, quale materia prima utilizzata, il Gestore è tenuto a rispettare le prescrizioni riportate nella determinazione n°358 del 30.06.2010 all'articolo 3.3.1 "Suolo" - paragrafo "3.3.3.1. "Stoccaggio materie prime";
- f) Il Gestore dovrà trasmettere entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento una planimetria dell'impianto che indichi chiaramente tutte le aree di stoccaggio delle materie prime, evidenziando l'area (indicandone anche la superficie) dedicata allo stoccaggio dell'urea;
- g) Ogniqualevolta nell'impianto di essiccamento dovesse rendersi necessario eseguire il ricircolo dei fumi in uscita dalla base del cammino E1 alla camera di combustione del forno di essiccazione della bentonite, il Gestore dovrà annotare sul registro di impianto, l'inizio e la durata del ricircolo dei fumi;

ART.2 di integrare e modificare - ai sensi dell'articolo 29 *nonies* comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. - **la sopracitata Autorizzazione Integrata Ambientale nella parte relativa all'articolo 4 " Piano di Monitoraggio e Controllo"** con le seguenti prescrizioni:

- a) I rapporti di prova riguardanti gli autocontrolli dovranno riportare, oltre al valore del parametro analitico indicato dalla normativa, il metodo utilizzato e la relativa incertezza, il limite inferiore di rilevabilità, l'esito analitico, le condizioni di marcia dell'impianto durante l'esecuzione dei campionamenti;
- b) La registrazione dei dati concernenti gli autocontrolli dovrà avvenire sia su registro che su supporto informatico (foglio di calcolo Excel). Per ogni campione dovrà essere riportato la data, l'ora, il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodiche analitiche utilizzate ed i relativi valori;
- c) I dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio dovranno essere organizzati ed espressi in maniera tale che sia possibile effettuare delle elaborazioni statistiche sia da parte del Gestore che da parte degli enti di controllo;
- d) Le comunicazioni dovranno essere sempre firmate dal Gestore dell'impianto o dal responsabile IPPC;

ART.3 di integrare e modificare - ai sensi dell'articolo 29 *nonies* comma 1 parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. - **l' Allegato AIA della sopracitata Autorizzazione Integrata Ambientale:**

- a) **inserendo al punto 2.2 "descrizione dell'impianto e delle operazioni svolte" le informazioni** di seguito riportate: La camera di combustione del forno di essiccazione verrà alimentata da una miscela di olio usato ed olio BTZ in rapporto di 90% di olio riciclato e 10% di olio BTZ. Saranno realizzate due distinte linee di alimentazione che dipartendosi dai serbatoi di olio usato ed olio BTZ giungeranno al serbatoio di servizio. Le due linee di alimentazione del serbatoio di servizio, dotate di pompe collegate ad un inverter e misuratore di portate, saranno collegate ad un PLC programmato per erogare in maniera ottimale, attraverso un interruttore di livello e misuratore di portate, i giusti quantitativi di olio riciclato e olio BTZ al fine di ottenere il rapporto di miscelazione desiderato. La nuova configurazione del sistema di alimentazione del combustibile al bruciatore permetterà, di variare agevolmente le modalità di alimentazione, passando da una miscela olio riciclato/olio BTZ al 100% di olio riciclato oppure al 100% di olio BTZ.
- b) **inserendo al paragrafo 2.4 "Materie prime impiegate" le seguenti informazioni:**



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

- l'urea in forma granulare, materia prima utilizzata per l'abbattimento degli NOx verrà stoccata in pallet nell'apposita area di stoccaggio. Per quanto riguarda i quantitativi che verranno utilizzati il Gestore presume un consumo annuale di circa 11000Kg/anno;

- ART.4** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni (venti) dal rilascio della presente determinazione, la quietanza relativa al pagamento della tariffa per gli oneri di istruttoria dovuti, in caso di modifiche non sostanziali, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008;
- ART.5** Di fare salvo in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della Determinazione n° 358 del 30.06. 2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
- ART.6** Di effettuare il **riesame del presente** provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate nell'art. 29 *octies*, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii . Nello specifico quando:
- l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
 - le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;
- ART.7** il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 29 *nonies*, parte seconda del D.lgs 152/06 ss.mm.ii ;
- ART.8** di trasmettere copia conforme all'originale della presente determinazione all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna; all'ARPAS (Direzione generale e Dipartimento di Oristano), al comune di Santa Giusta, al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese;
- ART.9** Ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 13, della parte seconda del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii, copia del presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Liguria, n. 60.
- ART.10** Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonio Sanna)
